

ANTIMAFIA: TAR Puglia -Bari, Sezione Terza, Ordinanza 16 gennaio 2025, n. 21.

1. -Antimafia -Interdittiva -Tutela cautelare -Avvio dei conseguenti procedimenti di rescissione delle aggiudicazioni in essere e di verifica della permanenza dei presupposti per l'attestazione SOA - Gravità ed irreparabilità del pregiudizio -Sussistenza.

2. -Antimafia -Interdittiva -Richiesta di ammissione al controllo giudiziario -Concessione della tutela cautelare *ad tempus*, fino alla data di pubblicazione della decisione del giudice della prevenzione -Ammissibilità.

1. La società ricorrente è risultata destinataria, a motivo della interdittiva adottata nei suoi confronti, di provvedimenti di carattere rescissorio di precedenti aggiudicazioni ed è, allo stato, raggiunta anche da comunicazione di avvio del procedimento di verifica della permanenza dei presupposti per l'attestazione SOA;

Considerato che, alla luce del quadro fattuale sopra delineato, paiono sussistere, ad un sommario esame tipico della fase incidentale cautelare i caratteri della gravità e della irreparabilità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente, anche in termini – peraltro opportunamente documentati – di attualità e concretezza;

2. Considerato, altresì, che risulta già fissata per il giorno 26 febbraio 2025 l'udienza dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per la verifica dei presupposti di ammissione al controllo giudiziario e che qualora la predetta verifica risultasse favorevole alla ricorrente si determinerebbe *ex lege* la sospensione dell'efficacia della misura interdittiva, *ex art. 34, comma 7, del d.lgs. n. 159/2011* (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, debba accordarsi prevalenza all'interesse della ricorrente;

Ritenuto, pertanto, opportuno concedere l'invocata tutela cautelare, *ad tempus*, fino alla data di pubblicazione della decisione – di cui alla citata udienza del 26 febbraio p.v. – del giudice della prevenzione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Prefettura di Foggia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Danilo Cortellessa e uditi per le parti i difensori l'avv. Saverio Sticchi Damiani, anche su delega orale dell'avv. Gianluca Ursitti, per la ricorrente, e gli avvocati dello Stato Enrico Giannattasio e Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;

Premesso che la società ricorrente è risultata destinataria, a motivo della interdittiva adottata nei suoi confronti, di provvedimenti di carattere rescissorio di precedenti aggiudicazioni ed è, allo stato, raggiunta anche da comunicazione di avvio del procedimento di verifica della permanenza dei presupposti per l'attestazione SOA;

Considerato che, alla luce del quadro fattuale sopra delineato, paiono sussistere, ad un sommario esame tipico della fase incidentale cautelare i caratteri della gravità e della irreparabilità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente, anche in termini – peraltro opportunamente documentati – di attualità e concretezza;

Considerato, altresì, che risulta già fissata per il giorno 26 febbraio 2025 l'udienza dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per la verifica dei presupposti di ammissione al controllo giudiziario e che qualora la predetta verifica risultasse favorevole alla ricorrente si determinerebbe *ex lege* la sospensione dell'efficacia della misura interdittiva, *ex art. 34, comma 7, del d.lgs. n. 159/2011* (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, debba accordarsi prevalenza all'interesse della ricorrente;

Ritenuto, pertanto, opportuno concedere l'invocata tutela cautelare, *ad tempus*, fino alla data di pubblicazione della decisione – di cui alla citata udienza del 26 febbraio p.v. – del giudice della prevenzione;

Ritenuto altresì di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- sospende l'efficacia degli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 giugno 2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF

Giacinta Serlenga, Consigliere

Danilo Cortellessa, Referendario, Estensore